

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
COMUNE di ARTEGNA

PRGC

Piano Regolatore Generale Comunale

VARIANTE n°17


modifiche puntuali, aggiornamenti grafici e normativi
Variante di livello comunale ai sensi della LR 21/2015

RAPPORTO PRELIMINARE

per la verifica di assoggettabilità alla VAS

copia conforme all'originale adottato
con delibera C.C. n. del

dicembre 2018

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e Conservatori della
provincia di udine

emilio savonitto
albo sez. A/a - numero 297
architetto

**RAPPORTO PRELIMINARE
per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS**

art.12 del D.lgs.152/2006

Premesse normative della VAS

Descrizione del piano o programma

Analisi delle potenziali ricadute del Piano

Analisi dei potenziali impatti del Piano

Conclusioni

Premesse normative della VAS

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica - VAS - dei contenuti della presente variante si avvia attraverso una Verifica di assoggettabilità avente lo scopo di valutare se i contenuti della variante al PRGC possano comportare un impatto significativo, e negativo, sull'ambiente.

La fase di valutazione si svolge secondo le modalità descritte dall'art.12 del D.Leg.vo 152/2006.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152
Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE)

Articolo 12 *Verifica di assoggettabilità*

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'**autorità procedente** trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un **rapporto preliminare** comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, **facendo riferimento ai criteri dell'allegato I** del presente decreto.

2. L'**autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti** in materia ambientale da consultare e **trasmette loro il documento preliminare** per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il **provvedimento di verifica assoggettando o escludendo** il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati

Articolo 6 - *Oggetto della disciplina*

1.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli,
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale** e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
- 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti producano impatti significativi sull'ambiente (3)

PROPONENTE:

UTC

AUTORITÀ PROCEDENTE:

Consiglio comunale
la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano

AUTORITÀ COMPETENTE:

la Giunta Comunale

Art.4 della LR n.16/2008 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) **proponente**: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) **autorità procedente**: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- c) **autorità competente**: la Giunta comunale;

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate **piccole aree a livello locale**:

- a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
- b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale** così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'**autorità competente valuta**, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Descrizione del piano o programma

La variante n.17 - variante di livello comunale ai sensi della LR 21/2015 - propone:

- alcune modifiche azzonative puntuali e di lieve entità che si compensano in termini di estensione territoriale producendo complessivamente una riduzione del territorio edificabile (vedi tabella 1);
- il riconoscimento azzonativo di alcuni piani attuativi che hanno concluso il proprio iter urbanizzativo avendo realizzato le opere di urbanizzazione e ceduto al comune le aree a destinazione pubblica;
- alcune modifiche, precisazioni ed integrazioni alle Norme di Attuazione.

Le modifiche azzonative sono analiticamente descritte nelle rispettive schede grafiche della Relazione di Variante.

Le Tabelle 1 e 2 danno un quadro degli elementi quantitativi della variante e della coerenza delle modifiche con le prescrizioni della LR 21/2015.

Le modifiche relative alle Norme di Attuazione riguardano lievi integrazioni ed aggiustamenti dell'art.15bis-Zona F4 e dell'art.30-Fasce di rispetto stradale.

Ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 viene inoltre introdotto l'art.46 - Perimetro delle aree vincolate dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento - PAIT quale recepimento nelle cartografie e nelle norme di attuazione delle perimetrazioni delle aree caratterizzate dalle diverse pericolosità di carattere idraulico e geologico.

Analisi delle potenziali ricadute del Piano

Per analizzare le potenziali ricadute della Variante si procede di seguito alla specifica trattazione di ciascun singolo punto elencato dall' **"allegato I"** della parte II del decreto legislativo 152/2006

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

<ul style="list-style-type: none"> • <i>in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;</i> 	<p>L'oggetto della variante n.17 al PRGC, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piccole modifiche puntuali all'azonamento comportanti modesti assestamenti posti in continuità con il tessuto insediativo esistente determinate verifiche dello stato di fatto o da segnalazioni puntuali da parte dell'UTC e ritenute compatibili con l'assetto infrastrutturale - pragmatici assestamenti normativi del PRGC che non apportano incrementi dell'insediabilità <p>si configura come un intervento <i>manutentivo</i> del PRGC vigente che non modifica apprezzabilmente l'assetto strutturale del Piano.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;</i> 	<p>Non sono riscontrabili ricadute, determinate dalla presente variante, su altri piani sovraordinati nè sottordinati.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;</i> 	<p>La variante n.17</p> <ul style="list-style-type: none"> - non interessa, nè comporta ricadute, su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale; - non riguarda previsioni di piano tali da modificare in forma apprezzabile l'assetto insediativo - non modifica strategie di sviluppo tali da influire sulla sostenibilità delle previsioni del PRGC.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;</i> 	<p>La variante n.17</p> <ul style="list-style-type: none"> - non concerne previsioni che possano avere implicazioni di natura ambientale o che possano aggravare la sostenibilità delle indicazioni del PRGC vigente - non comporta ricadute operative su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</i> 	<p>La variante n.17:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non individua nuove strategie di sviluppo urbanistico, non incrementa le aree edificabili di PRGC - non concerne previsioni che, possano avere implicazioni di natura ambientale o che possano aggravare la sostenibilità delle previsioni del PRGC vigente - non determina ricadute, su aree o ambiti di pregio o interesse ambientale.

Analisi dei potenziali impatti del Piano

Analogamente, per analizzare i potenziali impatti della Variante si trattano i punti indicati dall' "allegato I" della parte II del decreto legislativo 152/2006

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

<ul style="list-style-type: none"> • probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 	<p>La variante n.17 non prevede edificazioni incrementali rispetto al previgente assetto del PRGC in quanto non aumenta l'insediabilità del Piano, nè indica nuove/diverse direttrici di sviluppo.</p> <p>Le modifiche introdotte si limitano a lievi riposizionamenti di alcune aree edificabili che non determinano impatti aggiuntivi sul territorio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • carattere cumulativo degli impatti; 	<p>Non vi sono previsioni della variante che possano considerarsi aggiuntive rispetto al previgente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • natura transfrontaliera degli impatti; 	<p>Non sono immaginabili impatti transfontalieri.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 	<p>La variante n.17 non contempla azioni che possano introdurre rischi aggiuntivi per la salute e/o l'ambiente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 	<p>Eventuali attività connesse alla variante non potranno avere impatti che, per estensione, eccedono il sedime direttamente interessato.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 	<p>Le aree interessate dalla variante si trovano tutte all'interno, o in diretta continuità con il tessuto insediativo esistente.</p> <p>Non vi sono punti di particolare contiguità con emergenze del patrimonio naturale nè degli elementi storici dell'insediamento.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 	<p>Per effetto della variante n.17 non sono prevedibili effetti in grado di influire sulla vulnerabilità del territorio interessato, nè viene intensificato l'utilizzo del suolo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 	<p>Non sono previste modificazioni di impatto, antropico o paesaggistico, a carico di elementi paesaggistici o ambientali di pregio.</p> <p>Le modifiche non interessano paesaggi protetti da Enti o Norme sovraordinati.</p>

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte in merito alle tematiche indicate dall'allegato I al D.Leg.vo 152/2006, sulla base dei contenuti specifici della variante n.17 al PRGC del Comune di Artegna illustrati nella presente relazione, si può ritenere, con sufficiente ragione scientifica, che la variante in esame non determini effetti significativi sull'ambiente e che pertanto si possa escludere la valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Leg.vo 152/2006.